

LE ISTITUZIONI COMUNITARIE

a cura di **Sara Rizzon**

IL CONSIGLIO - funzione decisionale.

Composizione: è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato. La presidenza è esercitata, a turno, da ciascun membro per una durata di sei mesi.

Poteri:

- coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri;
- assunzioni di decisioni a carattere generale, ovvero *Regolamenti e Direttive*, oppure rivolte a specifici destinatari, denominate *decisioni*;
- attribuzione di competenze esecutive di proprie decisioni alla Commissione;
- può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi opportuni per il raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporli tutte le proposte del caso.

LA COMMISSIONE - funzione esecutiva.

Composizione: è un organo di persone: ogni membro deve rispondere a determinati requisiti di competenza ed indipendenza, ed esercita le proprie funzioni nell'interesse generale della comunità, senza, cioè, subire influenze da parte dello Stato di provenienza. Ogni membro della Commissione agisce sotto l'autorità del presidente, e rassegna le dimissioni ove costui ne faccia richiesta. I membri della Commissione sono designati dal Consiglio, su approvazione del Parlamento, per una durata di cinque anni.

Poteri:

- competenza esclusiva in materia di iniziativa rispetto all'adozione di atti giuridici da parte del Consiglio;
- esecuzione delle norme stabilite dal Consiglio;
- formulazione di raccomandazioni e pareri (atti giuridici non vincolanti);
- controllo sull'osservanza del Trattato CE e delle norme da esso derivate;
- autonomo potere decisionale in ipotesi tassativamente specificate dal Trattato CE.

IL PARLAMENTO - funzione di controllo.

Composizione: prima del 1976, il Parlamento europeo era dotato di rappresentatività indiretta ed imperfetta, giacché i propri membri erano designati dai Parlamenti nazionali, dai quali provenivano; nel settembre del 1976, nell'ordinamento comunitario è stato introdotto un sistema di elezione diretta dei membri del Parlamento europeo, da parte dell'elettorato di ciascuno Stato membro. I membri del Parlamento europeo hanno mandato quinquennale, e sono divisi in gruppi politici, non in gruppi nazionali.

- Poteri:
- generali poteri di controllo sull'operato degli altri organi comunitari (la Commissione ha l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta);
 - partecipazione al processo di formazione delle norme;
 - partecipazione alla nomina dei membri della Commissione;
 - interrogazioni alla Commissione e al Consiglio;
 - potere generale di pre-iniziativa legislativa: il Parlamento può, infatti, chiedere alla Commissione di presentare proposte adeguate.

LA CORTE DI GIUSTIZIA - funzione giurisdizionale e di interpretazione del diritto comunitario.

Composizione: i giudici della Corte, designati in misura proporzionale da ciascuno Stato membro, debbono possedere competenze tecniche specifiche e requisiti di indipendenza, al fine di non subire pressioni esterne, in particolare degli Stati membri di provenienza.

La Corte di Giustizia del Lussemburgo è affiancata, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Tribunale di primo grado (istituito nel 1988), a sua volta affiancato dalle Camere giurisdizionali (istituite nel 2000, attualmente in fase di attuazione). Mentre la Corte di Giustizia ha competenze generali, gli altri due organi hanno competenze specifiche, d'altra parte la Comunità si sta avviando verso un sistema basato, anch'esso, su tre gradi di giudizio.

- I ricorsi proponibili:
- inadempimento: attivato dalla Commissione o dagli Stati membri, serve a verificare l'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati;
 - annullamento: un atto comunitario può essere annullato dalla Corte in caso di vizio (violazione di legge; sviamento di potere; vizio di forma);
 - carezza: serve per denunciare un'illegitimità da parte delle istituzioni comunitarie, nel caso di loro inattività;
 - responsabilità extra contrattuale e risarcimento danni;
 - impugnazione;
 - rinvio pregiudiziale: il giudice nazionale che si trovi a dover applicare il diritto comunitario, e versi nel dubbio interpretativo o di validità di una data norma, deve operare un rinvio alla Corte di Giustizia, affinché essa interpreti la norma, o si pronunci circa la sua validità. Tale procedura è fondamentale per il diritto comunitario, perché ne garantisce l'*uniforme applicazione* in ogni Stato appartenente alla UE.